

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE**  
**SEZIONE CIVILE - SPECIALIZZATA IMPRESE**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Patrizia Pompei	Presidente
Dr. Niccolò Calvani	Giudice
Dr.ssa Rosa Selvarolo	Giudice rel

Nel reclamo

Corrente tra

**P.S. S.R.L.**, rappresentata e difesa dall'Avv. A.D.R.

Reclamante

Contro

**C.I.** rappresentata e difesa dall'Avv. M.Z.

**S.D.** rappresentato e difeso dall'Avv. M.Z.

Reclamati

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi separati ma contestuali la sig.ra C.I. e il sig. S.D. hanno chiesto di essere ammessi alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art 3/2012, sussistendone i requisiti previsti dalla legge, e dichiarando di avere un ammontare di debiti pari ad € 227.042,63 di cui:

- 1.769,14 E nei confronti dell'A.E.R.;
- 239,34€, 1.078,64€, 418,50€, 75,74€ nei confronti della R.T.A.;
- 9.493,00€, 1.001,00€, nei confronti di I.S.P. S.p.A.;
- 8.116,00€, 203.331,27€, 1.500,00€ nei confronti di P.S. S.R.L.;
- 7.000,00€ nei confronti del Rag. D.B.;
- 7.000,00€, 1.750,00€ nei confronti dell'avv. M.Z.;
- 2.000,00€ nei confronti della dott.ssa M.S.

Hanno dedotto di essere titolari di un attivo patrimoniale composto da:

- immobile in comproprietà al 50% sito in B. (FI) alla via F. nn. xx, località F.;
- beni mobili non registrati: intero arredo presente nell'immobile di residenza in B. (FI)

Hanno, altresì, specificato che, oltre a tali beni, il sig. S.D. possedeva:

- un bene mobile registrato: autovettura F.B. immatricolata il 15.05.2001
- il diritto a percepire il T.f.r. maturato per prestazioni di lavoro dipendente per somma non ancora determinabile;
- rapporti interbancari; un conto corrente presso P.I. S.p.A. con saldo pari a 14,83€ e un libretto avente un saldo di euro 0,00.

Hanno precisato, inoltre, che la sig.ra C.I. possedeva:

- un bene mobile registrato: autovettura F.P. immatricolata il 30.06.2005;
- rapporti interbancari: un conto corrente presso P.I. S.p.A. avente un saldo pari a euro 280,35.

Con i provvedimenti nn. 492/2020 e 493/2020 i Giudici assegnatari dei rispettivi fascicoli hanno dichiarato in modo conforme l'ammissibilità di ambedue le procedure di liquidazione del patrimonio. Nonostante nei confronti degli istanti fosse pendente una procedura esecutiva, azionata precedentemente dalla odierna reclamante, sul bene immobile in comproprietà dei due reclamati al 50%, i Giudici hanno dichiarato l'apertura della liquidazione del patrimonio per consentire ai debitori di accedere al beneficio dell'esdebitazione laddove vi fossero i presupposti previsti dalla legge.

Con due reclami depositati contestualmente il 14-04-2020, la società P.S. ha contestato la legittimità dei provvedimenti con cui sono state aperte le procedure di liquidazione, chiedendone la revoca.

In data 29-07-2020, appurata la connessione oggettiva tra i due procedimenti, è stata disposta la riunione del procedimento n. 3387/2020 al procedimento n. 3386/2020.

Nel reclamo, la società P.S. ha dedotto l'assenza in capo ai debitori del requisito della meritevolezza attesa la mancata disponibilità da parte dei reclamati ad offrire beni mobili o immobili diversi dall'unico bene immobile oggetto della procedura di liquidazione che risulta, tra l'altro, pignorato dalla medesima società nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. xxx/16 RG Es. pendente dinanzi al Tribunale di Firenze.

Peraltro, la procedura di liquidazione, secondo quanto dedotto dal reclamante, non apporterebbe alcun vantaggio in termini di recupero dei crediti né all'istante né agli ulteriori creditori ma, per converso, aggraverebbe le spese da sostenere per gli stessi oltre a precludere al reclamante, quale creditore fondiario, la possibilità di avvalersi del beneficio processuale di cui all'art 41 TUB.

Il creditore reclamante, contestando, altresì, la circostanza che sono stati sottratti dalla liquidazione le due autovetture possedute dai coniugi e i redditi da lavoro, ha eccepito che *“in assenza di un qualunque patrimonio da liquidare, l'eventuale e futura possibilità di accedere alla procedura di esdebitazione non poteva da sola costituire elemento idoneo all'ammissione del debitore alla procedura di liquidazione del patrimonio, come ritenuto erroneamente dal Tribunale”*.

Ha chiesto, quindi, che il tribunale in accoglimento dei reclami, dichiarasse inammissibile e, quindi, revocasse la procedura di liquidazione aperta.

Si sono costituiti i due debitori ed hanno chiesto in premessa la declaratoria di inammissibilità e/o nel merito il rigetto dello stesso.

Preliminarmente va riconosciuto il reclamo del tutto ammissibile attesa l'assoluta intellegibilità delle contestazioni mosse ai provvedimenti impugnati.

La valutazione sulla fondatezza o meno dei reclami riuniti deve essere effettuata, quindi, nel merito. L'asserzione giuridica che il reclamante ha in fondo contestato è quella contenuta in ambedue i provvedimenti e che recita “ *ritenuta la sussistenza, nel caso di specie, dell'interesse a richiedere l'apertura della procedura di liquidazione pur in pendenza di procedura esecutiva sul bene di proprietà ( al 50% con il coniuge ... che ha del pari proposto ricorso ex art 14 ter legge 3/2012) potrà consentire al debitore di accedere al beneficio dell'esdebitazione in presenza dei presupposti di cui all'art 14 terdecies l.3/2012*”.

In concreto, quindi, la società P.S. contesta la legittimità di una procedura di liquidazione del patrimonio aperta nonostante, come nel caso in esame, l'unico bene in concreto conferito nella liquidazione (stante l'esclusione dei veicoli e dei redditi da lavoro) sia già stato sottoposto ad esecuzione forzata.

Va, pertanto, verificata in punto di diritto ed in linea generale, l'esistenza di eventuali limiti normativi, ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dal legislatore, per il soggetto sovraindebitato, intenzionato a fruire della procedura liquidatoria e degli effetti liberatori.

A tale fine, metodologicamente è necessario valutare, le norme in tema di liquidazione del patrimonio nella fase applicativa delle stesse senza accedere a generiche considerazioni di opportunità e convenienza.

La procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dagli artt. 14-ter L. 3/2012, introdotti dall'art. 18, co. 1, lett. s) D.L. 17912012, convertito con modifiche nella L. 221/2012 e rappresenta uno strumento giuridico proponibile, alternativamente rispetto alla proposta di accordo o di piano di composizione della crisi, dal debitore (anche consumatore) sovraindebitato.

In concreto accedendo a tale strumento, il debitore richiede la liquidazione di tutti i suoi beni per poter soddisfare (verosimilmente) parzialmente i propri creditori e beneficiare, a determinate condizioni, dell'effetto esdebitatorio di cui all'art. 14-terdecies, liberandosi così dai debiti contratti.

Cominciando dai limiti di proponibilità della domanda di liquidazione, è pacifico che i presupposti obiettivi dell'istanza siano costituiti dallo stato di sovraindebitamento e dalla mancata ricorrenza dei requisiti di accesso ad altre procedure concorsuali.

Quanto, poi, ai presupposti soggettivi ossia a quegli elementi che devono necessariamente sussistere perché il giudice possa ammettere la domanda di uno specifico soggetto (in astratto) legittimato, dichiarando aperta la procedura, le norme di legge impongono che:

- la liquidazione riguardi tutti i beni del debitore (tantoché deve essere allegato alla stessa l'inventario), tra cui sono sicuramente individuabili quelli attuali, gli accessori,

le pertinenze ed i frutti, nonché, ai sensi dell'art 14 undecies l.c., tutti i beni sopravvenuti nei quattro annisuccessivi all'apertura della procedura. Sono, invece, di fatto esclusi dalla liquidazione i crediti impignorabili (assolutamente o relativamente), i crediti alimentari, di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e così tutto ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti dell'importo quantificabile/quantificato dal giudice, in relazione al caso concreto, come strettamente necessario al debitore per il mantenimento proprio e della sua famiglia, nonché i frutti dell'usufrutto legale sui beni del figlio, il fondo patrimoniale, e i relativi frutti (salvo quanto previsto dall'art. 170 c.c.);

- sia allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, la quale deve contenere: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni, l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- il debitore non abbia, nei cinque anni precedenti alla proposizione dell'istanza, posto in essere atti in frode ai creditori.

Tali sono i limiti codificati dal legislatore entro i quali il debitore sovraindebitato è ammesso a fruire della procedura liquidatoria.

Non è previsto nessun altro presupposto soggettivo: il legislatore non ha richiamato un limite minimo di beni, purché siano conferiti nella liquidazione tutti quelli nella titolarità del debitore, salvo quelli espressamente esclusi, cosicché la domanda può essere legittimamente proposta anche da chi sia solo titolare di redditi o proprietario di un solo bene.

Nel caso di specie, il creditore ha contestato che sono stati sottratti dalla liquidazione i redditi da lavoro e gli autoveicoli.

Quanto ai primi, dal ricorso per l'accesso alla liquidazione e dalla relazione particolareggiata emerge che il reddito complessivo familiare dei signori C.I., al momento della domanda disoccupata, e S.D., impiegato con contratti a tempo determinato, per gli anni 2016-2017-2018 ha avuto una media mensile di € 1.162,00 e che la spesa totale media del nucleo familiare ammontava a circa € 1.130,80 mensili (con possibilità di incremento fino ad € 1.650 nel caso di calcolo del canone di locazione).

È di tutta evidenza che l'esclusione del reddito da lavoro dalla liquidazione risulta perfettamente in linea con la previsione normativa che consente di non annoverarlo laddove sia necessario, come nel caso di specie, al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

È evidente, comunque, che, qualora nel quadriennio subentrino nuovi o più elevati redditi gli stessi ben potranno essere appresi alla procedura come previsto dall'art 14 undecies l.c.

Quanto ai veicoli i debitori hanno chiesto in tesi l'esclusione dalla liquidazione (visto lo scarso valore dei beni e l'utilità degli stessi per esigenze lavorative) ed in ipotesi l'autorizzazione all'uso delle autovetture rimettendone la liquidazione al termine della procedura ovvero secondo quanto disposto dall'art 14 quinquies lettera e).

Sebbene nei provvedimenti non vi sia un approfondimento sul punto, la circostanza che ambedue i giudici abbiano precisato testualmente *"ha messo a disposizione della procedura anche i beni mobili"* e conseguentemente abbiano ordinato la trascrizione del decreto anche sui beni mobili registrati, dimostra chiaramente che, contrariamente a quanto asserito dal creditore reclamante, i beni mobili registrati sono stati ricompresi nella liquidazione, ma, in modo del tutto conforme alla normativa vigente (cfr art 14 quinquies lettera e), ne è stato autorizzato l'utilizzo fino alla vendita, che interverrà verosimilmente al termine della procedura.

Sotto il profilo, quindi, della onnicomprensività della liquidazione rispetto ai beni dei debitori le richieste e i provvedimenti risultano del tutto legittimi.

Tra le condizioni soggettive per l'apertura della liquidazione non è annoverato alcun richiamo alla pendenza di procedure concorsuali.

Le uniche norme che vi fanno richiamo sono l'art 14 quinquies comma 2 lettera b) L. 3/2012 che recita *"il (giudice) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguire azioni esecutive ...sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore"* e l'art 14 novies dispone nella parte finale del 2° comma che *"se alla data di apertura della procedura sono pendenti procedure esecutive, il liquidatore può subentrarvi"*.

Interpretando le norme in combinato disposto, emerge che con l'apertura della liquidazione le procedure pendenti divengono improcedibili a meno che il liquidatore non dichiari di volerle subentrare: risulta oltremodo chiaro che il legislatore ha dovuto disciplinare i casi di simultanea pendenza proprio perché la sussistenza di una procedura esecutiva su alcuni o tutti i beni del sovraindebitato non preclude affatto l'apertura della liquidazione come ipotizzato dal creditore reclamante.

Nel caso in questione, peraltro, la contestazione del reclamante si appalesa ancora più infondata se si considera che ambedue i giudici, proprio allo scopo di limitare le spese di procedura hanno autorizzato ambedue i liquidatori a subentrare nella procedura esecutiva immobiliare n° xxx/2016 RGE per realizzare in quella sede la vendita del bene.

Anche sotto tale profilo il reclamo è infondato.

L'analisi dei provvedimenti adottati alla luce della normativa di riferimento depone nel senso della totale legittimità dei provvedimenti adottati.

Del resto anche tutte le altre contestazioni mosse sull'assenza di meritevolezza e sul favor debitoris dell'istituto non hanno fondamento.

Sotto il primo profilo, a parte la verifica dell'assenza di atti in frode, la meritevolezza non è, nella liquidazione, un aspetto che va valutato inizialmente, ma deve essere esaminato al termine del quadriennio alla luce delle previsioni di cui all'art 14 terdecies per l'esdebitazione.

Quanto al sostanziale favor verso il debitore, va precisato che il legislatore ha introdotto la normativa di cui alla legge 3/2012 proprio per dare la possibilità a individui economicamente differenti rispetto a quelli soggetti alle procedure concorsuali maggiori di provvedere, nei limiti della loro residue possibilità, al soddisfacimento dei propri creditori, e ciò, soprattutto, nell'auspicato fine di dare a tali soggetti la possibilità futura di tornare in bonis (fresh start, effetto esdebitatorio), con una procedura, peraltro, più snella in cui viene garantita una sostanziale par condicio ( che spesso non è consentita in sede esecutiva).

Ne consegue, pertanto, che una volta accertata la sussistenza di tutti i presupposti, come nel caso di specie, il procedimento di liquidazione va aperto come correttamente hanno fatto i due giudici designati.

I reclami riuniti vanno quindi rigettati.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura media per procedimenti di volontaria giurisdizione- del valore corrispondente all'ammontare complessivo dei debiti, con l'aumento per la pluralità di parti difese nello stesso procedimento.

Il reclamante è dovuto al versamento del doppio del contributo unificato.

PQM

Rigetta i reclami proposti da P.S..

Condanna P.S. a tenere indenni C.I. e S.D. dalle spese sostenute per la costituzione in giudizio che si liquidano in € 4.739,15 oltre IVA e CPA.

Condanna la reclamante in forza dell'art 13 DPR 115/2002 a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Firenze, 28-10-2020

Il Presidente

Dott.ssa Patrizia Pompei

Il giudice rel.

Dott.ssa Rosa Selvarolo